

# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

L'autodeterminazione del minore nella  
contemporaneità

Tomo II

a cura di Maria Teresa Nurra e Margot Musson

Carlo Attanasio, Federica Chironi, Ilaria Garaci,  
Roberta Guainella, Blandine Mallevaey,  
Maria Teresa Nurra, Ludovic Pailler  
Jean-Pierre Rosenczveig, Maria Luisa Serra,  
Christian Giuseppe Comito, Aldo Petrucci.

XXIX

2024-2

Luglio - Dicembre

INSCHIBBOLETH



# ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO E CONTEMPORANEO

## *Direttore scientifico*

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

## *Co-Direttore scientifico*

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

## *Vice-Direttore scientifico*

Luigi NONNE (Università di Sassari)

## *Comitato di direzione*

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università di Venezia Ca’ Foscari)

## *Comitato di redazione*

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Uni-

versità statale di Milano); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università statale di Milano); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Maria Teresa NURRA (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

### *Comitato dei revisori*

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Ilaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Maria Luisa CHIARELLA (Università di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università statale di Milano); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università “La Tuscia” di Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università di Catanzaro); Claudia IRTI (Università di Venezia Ca’ Foscari); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHEK (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università di Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università di Venezia Ca’ Foscari); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILIO (Università di Udine)

### *Segreteria di redazione*

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Volume finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori"  
dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7  
"Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna")

*Tutti i contributi in materia di autodeterminazione del minore rientrano nel progetto di cui è responsabile scientifica la Dottoressa Maria Teresa Nurra, finanziato nell'ambito del "Secondo bando mobilità giovani ricercatori" dalla Regione Autonoma della Sardegna (Legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 "Promozione della Ricerca Scientifica e dell'Innovazione Tecnologica in Sardegna") e sono stati sottoposti a valutazione da parte del Comitato di Direzione della Rivista.*

Rivista on line open access. Indirizzo web: [www.archiviogiuridicosassarese.org](http://www.archiviogiuridicosassarese.org).

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

*Prima serie:* Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.  
*Seconda serie:* Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

*Serie attuale:* Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-578-9

© 2024, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: [info@inschibbolethedizioni.com](mailto:info@inschibbolethedizioni.com). Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: [rivista@archiviogiuridicosassarese.org](mailto:rivista@archiviogiuridicosassarese.org). Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 2/2024, luglio-dicembre, pubblicato online il 31 marzo 2025.



## INDICE

*L'autodeterminazione del minore nella contemporaneità*

Tomo II

a cura di

Maria Teresa Nurra e Margot Musson

- CARLO ATTANASIO, *Transizione sessuale e autodeterminazione del minore* p. 11
- FEDERICA CHIRONI, *L'investimento dei capitali del minore: profili di (in)compatibilità tra la MiFID II e l'art. 372 c.c.* p. 41
- ILARIA GARACI, *L'autodeterminazione digitale del minore e i confini della responsabilità genitoriale* p. 55
- ROBERTA GUAINELLA, *L'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano: uno sguardo alla disciplina in tema di adozione* p. 73
- BLANDINE MALLEVAEY, *Autodétermination, autonomie personnelle et participation de l'enfant mineur aux décisions* p. 91
- MARIA TERESA NURRA, *Il consenso del minore alla diffusione della propria immagine* p. 111
- LUDOVIC PAILLER, *Le mirage de l'autodétermination informationnelle du mineur* p. 133
- JEAN-PIERRE ROSENCZVEIG, *En France, l'enfant mineur d'âge dispose-t-il de la capacité à décider pour son bien ?* p. 149
- MARIA LUISA SERRA, *La revocazione del giudicato civile per contrarietà alla CEDU e brevi note in tema di tutela dello status di filiazione* p. 169

CHRISTIAN GIUSEPPE COMITO, *La tutela del consumatore nella Direttiva 93/13/CEE. Analisi dell'evoluzione giurisprudenziale dei tre concetti di: chiarezza, informazione e significativo squilibrio* p. 193

ALDO PETRUCCI, *Note a margine del legame tra diritto romano e ordinamento privatistico cinese* p. 215

# La revocazione del giudicato civile per contrarietà alla CEDU e brevi note in tema di tutela dello status di filiazione

Maria Luisa Serra

*Sommario:* 1. Premessa. – 2. Violazione della CEDU e revisione del giudicato. – 3. Le legge delega e le ragioni della riforma. – 4. Art. 391 *quater* c.p.c.: presupposti applicativi. – 5. La revocazione del giudicato e la nozione di diritti di stato delle persone. – 5. Segue: e la tutela del rapporto di filiazione. – 6. Considerazioni conclusive.

## 1. Premessa

Il l.d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (contenente la riforma del processo civile, c.d. Riforma Cartabia) ha introdotto, nel caso di contrarietà alla CEDU, una nuova ipotesi di revocazione straordinaria del giudicato civile<sup>1</sup>.

L'introduzione di tale ipotesi nell'ordinamento interno, oltre che rispondere alle sempre più insistenti sollecitazioni provenienti dalla dottrina<sup>2</sup> e dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale<sup>3</sup>, soddisfa l'esigenza di fornire una

<sup>1</sup> D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 1, p. 217; ID, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 479 e ss.; M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2022, 4, p. 919 ss.; A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 2, p. 668 e ss., spec., p. 692; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, in *Judicium*, 14 aprile 2023; G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, 1, p. 167 e ss.

<sup>2</sup> D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, cit., p. 222 e ss.

<sup>3</sup> V. Corte Edu 20 agosto 2021, nel caso *Beg. s.p.a. c. Italia*, in motivazione, laddove, si rimarca «l'importanza, per l'efficacia del sistema della Convenzione, di garantire che esistano procedure nazionali che permettano la revisione di una causa alla luce della constatazione che vi è stata violazione delle garanzie di un equo processo offerte dall'articolo 6». Ciò, precisa la Corte, «è particolarmente vero in Italia dove la Corte Costituzionale ha ripetutamente dichiarato che non esiste un meccanismo per riaprire un procedimento civile al fine di realizzare l'esecuzione di una sentenza della Corte che riscontra la violazione di una disposizione della Convenzione».

misura adeguata al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte EDU imposto dall'art. 46 CEDU<sup>4</sup>, il quale dispone che «Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti» (art. 46, co. 1).

La disposizione della CEDU ora richiamata – anche al fine di meglio comprendere le scelte operate dal legislatore italiano con l'introduzione della nuova ipotesi di revocazione delle sentenze disciplinata oggi nell'art. 391 *quater* c.p.c. – deve essere posta in relazione alla previsione dell'art. 41 della CEDU. Tale norma dispone che «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa»<sup>5</sup>. La compensazione economica (equa soddisfazione), in favore della parte ricorrente vittoriosa costituisce, pertanto, il rimedio

<sup>4</sup> In punto è opportuno segnalare che il Comitato del Consiglio d'Europa ha avviato diverse procedure contro l'Italia per mancata attuazione di alcune sentenze definitive della Corte di Strasburgo (i provvedimenti della Corte EDU sono consultabili sul sito <https://www.coe.int/fr/web/cm/execution-judgments>). In particolare, è stato sottolineato (G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di diritti di stato della persona*, in *www.Judicium.it*, 5 aprile 2024, p. 3) che il Comitato ha esaminato sentenze in corso di esecuzione riguardanti diversi profili della vita dei minorenni e dei loro genitori riguardanti l'adozione piena, il diritto di visita del genitore in caso di separazione e divorzio e le misure di affidamento extrafamiliare. In punto, G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 167 e ss., spec. p. 168, nt. 5, precisa che, il Comitato dei Ministri è investito della funzione di «controllo» dell'«esecuzione» delle sentenze definitive della Corte ai sensi dei commi 2° ss. dell'art. 46. L.A. sottolinea che «Il Comitato dei ministri ha tuttavia espressamente caldeggiato, con la Raccomandazione (2000)2, del 19 gennaio 2000, che le Alte Parti contraenti si dotino di strumenti di riapertura dei giudizi nazionali per garantire, per quanto possibile, la *restitutio in integrum*, sottolineando, al § 10 della Raccomandazione, che tale invito, pur rivestendo la massima importanza in ambito penale, attiene anche a quelli non penali»; in punto, cfr. M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 941 e s.; M. AVERSANO, *L'esecuzione delle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo nella duplice prospettiva, nazionale ed europea*, in *Il diritto europeo e il giudice nazionale*, II.I, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il ruolo del giudice nazionale. L'interpretazione e l'applicazione della CEDU nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, Milano, 2023, p. 242.

<sup>5</sup> Cfr. M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 924 e ss.; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 1, il quale nel richiamare le norme che si occupano di disciplinare i differenti profili della revocazione per violazioni della CEDU, osserva che con tali norme il legislatore ha inteso dare attuazione agli artt. 41 (che prevede il pagamento alla parte lesa dell'equa soddisfazione, ove attribuita dalla Corte EDU) e 46 CEDU (che sancisce l'obbligo di conformazione alle sentenze della EDU da parte degli Stati membri). Obbligo di conformazione che, come osserva l'A., per giurisprudenza consolidata della Corte Europea si traduce nella previsione, anche cumulativa, della misura prevista dall'art. 41 CEDU e nel «l'applicazione delle misure individuali necessarie all'eliminazione delle conseguenze della violazione accertata e dei rimedi generali volti a far cessare la violazione e ad evitare violazioni future».

rispetto ad «una violazione non completamente emendabile per altre vie a livello nazionale»<sup>6</sup>.

Da quanto precede discende che, rispetto all'art. 46, in merito agli obblighi esecutivi gravanti sullo Stato al fine di dare attuazione alle sentenze della Corte EDU, sussiste l'obbligo di porre fine alla violazione e di eliminarne le conseguenze, in modo tale da ripristinare per quanto possibile la situazione precedente a quest'ultima<sup>7</sup>. «Se invece il diritto nazionale non permette o permette solo in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze della violazione, l'art. 41 autorizza la Corte ad accordare alla parte lesa, se del caso, la soddisfazione che ritiene appropriata»<sup>8</sup>.

Nel sistema convenzionale è regola di principio generale che lo Stato goda di una certa discrezionalità nell'adozione delle misure individuali<sup>9</sup> «in for-

<sup>6</sup> Così, M. AVERSANO, *op. ult. cit.*

<sup>7</sup> Sotto questo profilo, si è precisato (GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 926) che «gli organi dello Stato, inclusi gli organi giurisdizionali, sono, quindi, tenuti a dare esecuzione alle sentenze della Corte EDU, cioè ad assicurare la cessazione della violazione, la rimozione delle sue conseguenze e la non ripetizione della stessa, tenendo in debita considerazione le indicazioni fornite dalla Corte EDU».

<sup>8</sup> In punto, cfr. M. AVERSANO, *L'esecuzione delle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo nella duplice prospettiva, nazionale ed europea*, cit., p. 237.

<sup>9</sup> Quanto alla distinzione fra misure individuali e misure generali, cfr. M. AVERSANO, *L'esecuzione delle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo nella duplice prospettiva, nazionale ed europea*, cit., p. 238; da tale distinzione è dato desumere che, a seguito di una sentenza di violazione, lo Stato è tenuto ad agire su un duplice piano, quello delle misure individuali, a beneficio dello specifico ricorrente, e quello delle misure generali di sistema, dirette sostanzialmente a prevenire il verificarsi di ulteriori violazioni dello stesso tipo. L'A. sottolinea che «le misure individuali, in base allo specifico fatto esaminato ed alla violazione riscontrata, potranno consistere, quindi, in una compensazione economica e, per quanto consentito dal sistema, nell'adozione di atti di intervento in “forma specifica” sulla situazione sofferta dal ricorrente ed all'origine della violazione accertata (ad es. riapertura di un procedimento giudiziario ritenuto iniquo o la ripresa dei rapporti genitore-figlio interrotti). La compensazione economica, detta equa soddisfazione, in favore della parte ricorrente vittoriosa costituisce il rimedio ad una violazione non completamente emendabile per altre vie a livello nazionale». Tuttavia, come già accennato, si evidenzia che «non si tratta di statuizione necessaria in caso di violazione, ma, qualora vi sia stata una tempestiva e provata istanza risarcitoria da parte del ricorrente» di una concessione riconducibile ai poteri di valutazione della Corte, che può porre il relativo onere a carico dello Stato convenuto ovvero ritenere la mera constatazione della violazione di per sé idonea a riparare il danno procurato alla parte dalla violazione accertata. Con specifico riferimento alle misure generali, l'A. osserva (*ivi* p. 246) che «lo Stato deve adottare anche delle misure di carattere generale ogni qual volta la violazione accertata, benché riferibile ad uno specifico caso, sia conseguenza diretta o indiretta di aspetti sistemici e ordinamentali a portata generale». Pertanto, prosegue l'A. «compiuta una valutazione dell'origine e del contesto della violazione accertata, al fine di perseguire l'interesse generale all'innalzamento delle tutele e, quindi, alla prevenzione di future analoghe violazioni, le Autorità nazionali competenti procederanno di volta in volta, nell'esercizio del loro margine di apprezzamento, ai conseguenti interventi sul quadro normativo di riferimento che ha dato causa alla lesione, ove possibile, congiuntamente o alternativamente, ad un mutamento giurisprudenziale in termini convenzionalmente orientati, all'adozione di misure amministrative, all'adozione di misure organizzative adeguate, ad un'attività di sensibilizzazione e formazione

ma specifica» non spettando, di norma<sup>10</sup>, alla Corte Edu indicare allo Stato contraente le misure da adottare per dare esecuzione alla sentenza [ma è riservata allo Stato destinatario del provvedimento/autore della violazione «la determinazione dei mezzi e dei modi di attuazione della decisione della Corte europea»<sup>11</sup>].

Di qui la conclusione per cui «l'equa soddisfazione ha carattere sussidiario rispetto alla *restitutio in integrum*, ed è accordata direttamente dalla Corte di Starsburgo alla parte lesa quando non vi siano tutele di diritto interno capaci di rimuovere in modo perfetto le conseguenze della violazione convenzionale»<sup>12</sup>.

Conclusione di portata non assoluta, come può desumersi dalla scelta del legislatore italiano orientata nel senso di invertire l'ordine delle misure da adottare di modo che «la regola è la tutela per equivalente; l'eccezione è la tutela in forma specifica mediante il travolgimento del giudicato e un nuovo giudizio»<sup>13</sup>.

## 2. Violazione della CEDU e revisione del giudicato

Più problematico è l'adempimento dell'obbligo esecutivo di dare attuazione alle sentenze della Corte EDU, ogni qual volta l'obbligo di conformarsi alle

delle autorità che si occupano della materia, ed in particolare gli operatori del diritto, oltre ad ogni altra misure ritenuta funzionale allo scopo».

<sup>10</sup> In punto, si osserva (cfr. M. AVERSANO, *op. ult. cit.*, p. 240 e 241,) che, tuttavia, non si esclude che la Corte stessa, nell'ambito delle sue valutazioni sui fatti e sul tipo di violazione, individui essa stessa già in sentenza la strada per addivenire al risultato ed indichi allo Stato l'adozione delle specifiche misure individuali necessarie alla cessazione della violazione e, possibilmente, all'eliminazione delle sue conseguenze. A tale riguardo, l'A. richiama, a titolo meramente esemplificativo, alcuni casi in cui la Corte, «in relazione alla specifica violazione convenzionale riscontrata, ha anche indicato allo Stato la specifica misura da adottare al fine di consentire una possibile *restitutio in integrum* in favore del ricorrente», fra i quali si segnala il caso italiano relativo alla dichiarazione di adottabilità del minore Corte Edu, 20 gennaio 2022, n. 60083/19, *D.M e N./Italia*. La Corte Edu, dopo avere riscontrato una violazione del diritto alla vita familiare di entrambe le ricorrenti (madre e figlia) in relazione alla disposta misura dell'adozione da parte del giudice nazionale, «tenuto conto delle circostanze particolari della presente causa e della necessità urgente di porre fine alla violazione del diritto delle ricorrenti al rispetto della loro vita familiare» ha invitato le autorità interne a riesaminare «entro breve termine, la situazione delle ricorrenti alla luce della presente sentenza, e che adottino le misure appropriate nell'interesse superiore della minore»; in punto, cfr. M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 925 e s.

<sup>11</sup> Così S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 2; in punto, cfr. E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 219 e ss.; M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 931; M. AVERSANO, *L'esecuzione delle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo nella duplice prospettiva, nazionale ed europea*, cit., p. 238.

<sup>12</sup> S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 2.

<sup>13</sup> Così, S. MENCHINI, *Op. ult. cit.*, p. 5.

decisioni della Corte EDU implichi la necessità di riaprire i procedimenti giurisdizionali chiusi in via definitiva<sup>14</sup>, in considerazione del fatto che le sentenze di condanna della Corte incidono su questioni decise con sentenze nazionali passate in giudicato.

In tali ipotesi, l'atto lesivo della CEDU consiste in un provvedimento giurisdizionale che, in quanto tale, non può essere eliminato se non attraverso strumenti che appunto ne consentano la rimozione e, pertanto, la *restitutio in integrum* è ottenuta per mezzo dalla riapertura del processo.

Ciò comporta, quindi, che, rimosso il giudicato nazionale, si possa procedere alla revisione della causa. Come evidenziato anche dall'esperienza di altri ordinamenti a noi vicini, la riapertura del processo – e pertanto la revisione del giudicato – rappresenta una delle misure individuali più idonee al perseguimento della *restitutio in integrum*<sup>15</sup>.

Nell'ordinamento italiano, il problema è stato affrontato da prima in sede penale, con la pronuncia della Corte costituzionale avente ad oggetto la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 630 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede[va] un diverso caso di revisione della decisione penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando la riapertura sia necessaria per conformarsi a una sentenza definitiva alla Corte europea dei diritti dell'Uomo<sup>16</sup>.

Al contrario, in materia civile la Corte costituzionale, con ripetuti interventi<sup>17</sup>, ha rilevato che la Corte EDU incoraggia, ma non obbliga, gli Stati

<sup>14</sup> M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 927 e ss., il quale osserva che «a fronte della regola che condiziona il ricorso alla Corte di Strasburgo al previo esaurimento dei rimedi interni, infatti, la violazione dei diritti sanciti dalla convenzione normalmente deriva dalla formazione di un giudicato incompatibile, nel suo contenuto e nei suoi effetti, con tali diritti. Pertanto, per porre fine alla violazione accertata dalla Corte di Strasburgo o eliminare le conseguenze, lo Stato potrebbe essere tenuto a modificare o rimuovere la decisione interna lesiva dei diritti tutelati dalla convenzione».

<sup>15</sup> M. AVERSANO, cit., p. 242.

<sup>16</sup> Corte Cost., 7 Aprile 2011, n. 113; in punto, cfr. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 221 e ss.; M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 928; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 4; G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 169, ove il richiamo a G. CANZIO, R.E. KOSTORIS, A. RUGGERI, *Gli effetti dei giudicati «europei» sul giudicato italiano dopo la sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2/2011, del 28 giugno 2011.

<sup>17</sup> Corte Cost., 26 maggio 2017, n. 123, (in *Foro it.* 2017, I, 2180, con con nota di E. D'ALESSANDRO, *Il giudicato amministrativo (e quello civile) per ora non cedono all'impatto con la Corte europea dei diritti dell'uomo*; nonché in *Giur. cost.* 2017, 1261 ss., con nota di E. TRAVI, *Pronunce della corte di Strasburgo e revocazione delle sentenze: un punto fermo della Corte costituzionale*) che ha dichiarato inammissibile (per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza), in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nonché infondata in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 d. lgs. 2 luglio 2010,

contraenti a adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo. In particolare, la Corte ha precisato che «la decisione di prevedere tale rimedio è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco»<sup>18</sup>.

Diversamente dalla soluzione adottata dalla Corte Costituzionale nel processo penale in considerazione dell'incidenza della sentenza su diritti e libertà personali, «nel caso dei procedimenti civili tra privati, il tema della riapertura del processo è molto più complesso, venendo in gioco il principio di certezza giuridica del giudicato nazionale e buona fede, soprattutto rispetto ad una parte processuale rimasta estranea al procedimento innanzi alla Corte Edu»<sup>19</sup>. Trattasi, infatti, di principi che toccano interessi la cui tutela trova le sue ragioni nella salvaguardia del non meno fondamentale principio del nostro sistema giuridico costituito dalla certezza della cosa giudicata e della regola del *ne bis in idem*<sup>20</sup>.

n. 104 e degli artt. 395 e 396 c.p.c.; Corte Cost., ord. 2 febbraio 2018, n. 19 che ha dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e degli artt. 395 e 396 c.p.c., censurati, per violazione degli art. 24, 111 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'Uomo; nonché Corte Cost., 27 aprile 2018, n. 93, in *Foro it.*, 2018, I, 2289 ss. (con nota di E. D'ALESSANDRO, *Violazione della Cedu e revocazione del giudicato civile: 'nihil novi sub sole'* e in *Giur. cost.*, 2018, 3, 1489 ss., con nota di BRANCA, *L'esecuzione della sentenza CEDU e la riapertura del processo civile o amministrativo: Corte cost. n. 123 del 2017, n. 6 e n. 93 del 2018*), che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 395 e 396 c.p.c., censurati per violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 46, par. 1, della CEDU, atteso che l'art. 46, par. 1, della CEDU, «come letto dalla Corte di Strasburgo, cui spetta la funzione di interprete "eminente" del diritto convenzionale, allo stato non impone un obbligo di riapertura dei processi civili e amministrativi». La Corte EDU precisa, inoltre, che «nell'interpretare l'art. 46, paragrafo 1, si limita ad incoraggiare l'introduzione della misura ripristinatoria della riapertura dei processi non penali, lasciando, tuttavia, la relativa decisione agli Stati contraenti, e ciò in considerazione della necessità di tutelare i soggetti, diversi dal ricorrente a Strasburgo e dallo Stato, che, pur avendo preso parte al giudizio interno, non sono parti necessarie del giudizio convenzionale»; critico nei confronti della pronuncia della Corte Cost., M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 930 e ss., spec., 933; in punto, cfr. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 221 e ss.; di G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 169, nt. 7.

<sup>18</sup> Corte Cost., 27 aprile 2018, n. 93, cit.; nello stesso senso S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, op. ult. cit.; riguardo all'estensione della previsione di delega al processo amministrativo e tributario G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 169, nt. 7, 8 e 9.

<sup>19</sup> M. AVERSANO, *L'esecuzione delle sentenze della corte europea dei diritti dell'uomo nella duplice prospettiva, nazionale ed europea*, cit., p. 243 e s.

<sup>20</sup> G. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Judicium*, 22 aprile 2024, p. 1.

Sotto questo profilo in dottrina si è osservato che «la scelta circa i rimedi da adottare è rimessa alla discrezionalità degli Stati i quali sono chiamati a compiere il bilanciamento tra la necessità di garantire alla parte lesa tutela piena ed effettiva tramite l'ammissione alla nuova decisione che le riconosca il bene della vita ingiustamente negato dal giudicato anticonvenzionale e l'esigenza di non stravolgere i principi della res iudicata e della certezza del diritto e di salvaguardare gli interessi dei soggetti in buona fede che pur avendo ricevuto protezione dalla sentenza interna non hanno preso parte al processo dinanzi alla Corte»<sup>21</sup>.

Per questa ragione si sottolinea che «da un punto di vista giuridico il giudicato è (nel nostro sistema) decisione da ritenere sempre corretta, e non a caso le impugnazioni c.d. straordinarie non hanno mai avuto ad oggetto una denunciata violazione di legge, bensì circostanze di fatto eccezionali in forza delle quali consentire, in taluni rari casi, la riapertura del processo»<sup>22</sup>.

### 3. *Le legge delega e le ragioni della riforma*

In virtù dei principi contenuti nella legge con la quale è stata autorizzata la ratifica della convenzione<sup>23</sup>, tutti gli organi dello Stato italiano, comprese le autorità giurisdizionali (civili e non), se responsabili di una violazione accertata dalla Corte europea, devono adottare le misure necessarie per porvi rimedio, cessando il comportamento lesivo e rimuovendo le conseguenze ad esso riconducibili.

Al fine di perseguire tale finalità il legislatore delegato è stato autorizzato «a prevedere che, ferma restando l'esigenza di evitare la duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione previsto dall'articolo 395 del codice procedura civile nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, lo stesso sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario

<sup>21</sup> Così, S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 3, M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 933, per il quale è necessaria una «delicata ponderazione» fra diritto del ricorrente vittorioso a Strasburgo all'esecuzione della decisione della Corte EDU e diritti dei terzi; bilanciamento che spetta al giudice compiere in fase rescissoria, valutando le circostanze del «caso concreto», poiché, prosegue l'A., una volta pronunciata la revocazione, «spetta al giudice decidere del merito della causa, disponendo, se del caso, l'assunzione di nuovi mezzi istruttori» (ivi p. 942 testo e note). In punto, cfr. E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2023p. 482, per la quale «verosimilmente è stata l'esigenza di un bilanciamento tra gli interessi della parte vittoriosa a Strasburgo e quelli della parte vittoriosa nel giudizio interno – che, si ricordi, non è autrice della violazione convenzionale, imputabile solo allo Stato – ad indurre il legislatore a circoscrivere il testo dell'art. 391-quater c.p.c. alle sole fattispecie di violazione di “diritti di stato della persona”».

<sup>22</sup> G. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 1.

<sup>23</sup> Legge 4 agosto 1955, n. 848.

in tutto e in parte alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali ovvero uno dei suoi protocolli e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente" [art. 1, co. 10, lett. a) l. 26 novembre 2021, n. 206]<sup>24</sup>.

Sotto questo profilo, alla luce di quanto in precedenza richiamato, nel sistema della legge delega si assiste a "un capovolgimento di prospettiva rispetto a quello della Convenzione", atteso che "la riapertura del processo ha carattere, oltre che alternativo, sussidiario rispetto all'equa soddisfazione, posto che l'impugnazione per revocazione è permessa solo se "non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente" e ferma restando "la salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo" davanti alla Corte europea<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Nell'ambito della riforma della giustizia civile, prevista dal PNRR, la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'art. 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), ha autorizzato il Governo a prevedere un nuovo motivo di revocazione straordinaria a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Il legislatore delegato ha dato attuazione alla delega con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha introdotto le norme in precedenza richiamate. Sulla base di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, di tale decreto, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, le nuove norme hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorsi notificati a decorrere da tale data. Ciò significa che la revocazione è ammessa anche contro decisioni passate in giudicato anteriormente al 1 gennaio 2023, rispetto alle quali la violazione della disciplina convenzionale sia successivamente accertata da una sentenza della Corte EDU; poiché il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni [dalla comunicazione o, in mancanza], dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea (art. 391-*quater*, comma 2, c.p.c.), è preclusa, allo stato, l'impugnazione di provvedimenti emessi anteriormente al 1° gennaio 2023 e contrari a sentenze della Corte pubblicate prima di tale data, i quali sono impugnabili, però, ove sopravvenga una pronuncia che dichiari il loro contenuto in contrasto con la Convenzione. In punto è opportuno sottolineare che, ai sensi dell'art. 391 *quater*, co. 2, come modificato dal decreto correttivo (d. lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), il termine di sessanta giorni decorre dalla pubblicazione della sentenza definitiva e non più dalla sua comunicazione. Perplesità riguardo al termine per la proposizione del ricorso, in particolare riguardo alla brevità e dello stesso sono state manifestate dalla dottrina (G. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*, cit., p. 3), per il quale «non v'è bisogno di sottolineare che il termine breve per impugnare dei sessanta giorni dipende, di regola, dalla notificazione del provvedimento, e non certo dalla sua comunicazione di cancelleria, nè tanto meno dalla sua pubblicazione, della quale la parte potrebbe non essere a conoscenza. Va da sé che porre un termine così breve, e financo aleatorio, rende assai difficile l'esercizio di questo tipo di impugnazione, e va parimenti da sé che la scelta dei termini *ex art. 391 quater c.p.c.* non è stata conforme a quella usata dal legislatore negli altri casi di impugnazione per revocazione dinanzi alla Corte di Cassazione, poiché infatti l'art. 391 *bis c.p.c.* statuisce diversamente che: "la revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento».

<sup>25</sup> Così, S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 5. In punto occorre segnalare che, a seguito del decreto correttivo sopra citato (nt. precedente), è stato introdotto nell'art. 2690, co. 1, c.c., il n. 6 *bis*, che ha sostituito la previsione per la quale la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda con la disposizione secondo cui detta sentenza di accoglimento «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda»; in pun-

Come accennato in precedenza, la regola è la tutela per equivalente; l'eccezione è la tutela in forma specifica mediante il travolgimento del giudicato e un nuovo giudizio. Tale impostazione è stata conservata dal legislatore delegato.

Muovendo da tale premessa, si deve rilevare come in determinati settori la tutela per equivalente difficilmente possa essere attuata, ed il rilievo vale, in particolare, nell'ambito delle controversie relative a diritti non patrimoniali rispetto alle quali tale forma di tutela si mostra di difficile attuazione<sup>26</sup>. Si pensi alle sentenze riguardanti i profili della vita dei minori e dei loro genitori e, in particolare, alle sentenze in materia di adozione piena, come verificatosi, non a caso, per la vicenda che ha originato la pronuncia della Corte costituzionale sopra citata.

Ci si riferisce alla nota sentenza resa dalla Corte di Strasburgo nel caso Zhou c. Italia. Nella specie, la parte ricorrente lamentava di aver subito la sospensione dei rapporti con il figlio e la perdita dello *status* (di madre) a seguito di una dichiarazione dello stato di abbandono in violazione dell'art. 8 CEDU. La Corte rilevava che i motivi addotti dai giudici italiani per dichiarare lo stato di adottabilità del minore non corrispondevano alle circostanze «del tutto eccezionali» che avrebbero potuto giustificare la rottura del legame familiare.

to P. FARINA, R. GIORDANO, R. METAFORA, *Il decreto correttivo alla riforma civile Cartabia*, Milano 2024.

<sup>26</sup> In punto, cfr. E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Giur. it.*, 2023, p. 481, la quale osserva che nelle ipotesi di violazione del diritto di difesa della parte ricorrente «l'equa soddisfazione conferita ai sensi dell'art. 41 della Convenzione assai difficilmente potrà fungere da pieno ristoro, considerato che la Corte sovranazionale può solo liquidare in via equitativa il danno non patrimoniale (morale), non avendo gli strumenti per valutare se e quanto sia stato l'ulteriore danno patrimoniale patito, i. e. quale avrebbe potuto essere l'esito del giudizio se la violazione processuale non fosse stata perpetrata, ovvero quale sia stata l'incidenza della perpetrata violazione processuale sull'esito della lite. Danno patrimoniale che, beninteso, potrebbe anche non sussistere». Sotto questo profilo, l'A. richiama, a titolo esemplificativo, il caso *Succi/Italia* (cfr. Corte EDU 28 ottobre 2021, n. 55064/11), in cui i ricorrenti, parti di tre differenti procedimenti civili, lamentavano la violazione del loro diritto di accesso al giudice garantito dall'art. 6 della Convenzione sostenendo che le relative decisioni di inammissibilità prese dalla Corte di cassazione per difetto di autosufficienza del ricorso fossero affette da eccessivo formalismo. Allo stesso tempo, però, si osserva (G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 178, nt. 23), che sebbene l'interpretazione «più garantista restituirebbe alla revocazione maggiore utilità» allo stesso tempo deve rilevarsi che essa «si scontra con il dato testuale dell'art. 391-*quater*» nella parte in cui dispone che la violazione accertata in sede sovranazionale «ha pregiudicato il diritto di stato della persona»; nonché nella parte in cui prevede l'impugnabilità delle decisioni passate in giudicato «il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione». Tale previsione, sottolinea l'A., riconnette la «violazione» al «contenuto passato in giudicato», da ciò discende, «considerandosi quelle parole rigorosamente», che tale previsione non riguarderebbe le ipotesi in cui «le violazioni alle regole dell'equo processo non si fossero propriamente incorporate nel contenuto della decisione passata in giudicato ma avessero permeato il procedimento senza poter rilevare quale tema oggetto del giudicato formale: come accadrebbe, esemplarmente, le volte in cui la violazione risultasse consumata in seno al procedimento per cassazione, con vizio non rilevabile nel corso del giudizio, ed altresì estraneo alle residue ipotesi di impugnabilità della pronuncia».

All'esito del giudizio europeo la sig. Zhou chiedeva ai giudici nazionali che venissero presi contatti con i genitori adottivi e con i servizi sociali perché e, nel rispetto dell'interesse del minore, si valutassero le possibili forme di attuazione della sentenza definitiva della Corte EDU contro l'Italia. La Corte di appello di Venezia adita, con ordinanza del 18 luglio 2016, n. 55, sollevava la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 395 e 396 cpc in relazione all'art. 117, comma 1, cost., nella parte in cui non consentivano la revocazione di una sentenza civile per contrasto con una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>27</sup>.

Ciò premesso, prima ancora di affrontare i problemi connessi all'applicabilità dell'istituto della revocazione al caso di violazione di un diritto di Stato della persona, attesa la difficoltà di definire con puntualità contenuto e tipologia di tali diritti, pare necessario soffermare l'attenzione sulla scelta compiuta dal legislatore di introdurre un nuovo articolo, l'art. 391 *quater* c.p.c., invece che di integrare la disciplina preesistente con l'introduzione di un nuovo motivo di revocazione fra quelli elencati nell'art. 395<sup>28</sup>.

La ragione della scelta operata in tal senso può essere ricondotta alla non puntuale formulazione dell'art. 1, co. 10 della legge 206/2021, che si limitava a prevedere l'esperibilità del «rimedio previsto dall'articolo 395 del codice di procedura civile» nel caso in cui, una volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza fosse successivamente dichiarato dalla Corte EDU contrario alla Convenzione o ad uno dei suoi Protocolli.

L'assoluta genericità del dato normativo, infatti, consentiva da un lato di convenire che la delega fosse riferibile alle forme di tutela giurisdizionale civile e, dall'altro, di ritenere al più – attesa la mancanza di alcuna specifica limitazione, riguardo all'esperibilità del rimedio previsto dall'art. 395 c.p.c. – che il rimedio fosse estensibile anche alle giurisdizioni non civili che si avvalgono del rinvio a quella norma (come accade per il processo amministrativo, *ex art.* 106 c.p.a. e, per il processo tributario, *ex art.* 64, d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992)<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> In punto, cfr. M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 933; G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato della persona*, cit., p. 3 e s.

<sup>28</sup> A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 693.

<sup>29</sup> Il profilo legato all'incerta estensione della nuova figura di revocazione è evidenziato da G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 170, (*ivi*, p. 169, nt. 9, per quanto riguarda l'estensione della previsione di delega al processo amministrativo e tributario; nello stesso senso si era, del resto, espressa la dottrina occupatasi *ex professo* della disposizione: v., in particolare, E. ROMANI, *Il processo amministrativo e l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: l'istituto della revocazione «convenzionale» prefigurato dalla l. 26 novembre 2021 n. 206*, in *Federalismi. it del 15 giugno 2022* e E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza*, cit., 267, nonché ID., *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 479 ss., spec. 480, ove, peraltro, il rilievo per cui l'estensione avrebbe comportato un impatto pratico

Soluzione quest'ultima non persuasiva quando si consideri che il legislatore delegato ha preferito, anziché integrare l'art. 395, inserendo un ulteriore caso di revocazione della sentenza, prevedere nel codice di rito un'autonoma fattispecie di revocazione straordinaria con caratteristiche sue proprie regolata dal nuovo articolo 391 *quater* c.p.c.<sup>30</sup>. Da ciò consegue che il motivo di revocazione opera esclusivamente nel campo della giurisdizione civile, mentre non vale per la giurisdizione amministrativa e per quella tributaria.

Infatti, per l'art. 362, ultimo comma, c.p.c., possono essere impugnate per revocazione, quando il loro contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea contrario alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli, le decisioni dei giudici ordinari passate in giudicato; chiaro ed esplicito è il riferimento alle sole decisioni dei giudici ordinari<sup>31</sup>.

“Oltre a ciò, non a caso si è preferito introdurre una disposizione autonoma, ossia l'art. 391-*quater*, c.p.c., anziché integrare l'art. 395 c.p.c., inserendo un nuovo numero per prevedere il nuovo motivo di revocazione; così facendo, nel rispetto della delega, oggettivamente circoscritta al processo civile, si è evitato di estendere alla giurisdizione amministrativa e al contenzioso tributario la figura di revocazione in esame, la quale, invece, sarebbe stata recuperata in forza del richiamo dell'art. 395 c.p.c., effettuato rispettivamente dall'art. 106, comma 1, del codice del processo amministrativo e dall'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, se fosse stata adottata la tecnica della novellazione dell'art. 395 c.p.c.”<sup>32</sup>

#### 4. Art. 391 *quater* c.p.c.: presupposti applicativi

Le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi protocolli possono essere impugnate per revocazione se ricorrono le seguenti

che avrebbe oltrepassato l'ambito di operatività della delega»; in argomento, v. anche A. FABBI, *Art. 391quater Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di F. Santangeli, vol. I, Napoli 2023, 283 ss.

<sup>30</sup> In punto, cfr. S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 5, per il quale «così facendo, nel rispetto della delega, oggettivamente circoscritta al processo civile, si è evitato di estendere alla giurisdizione amministrativa e al contenzioso tributario la figura di revocazione in esame, la quale, invece, sarebbe stata recuperata in forza del richiamo dell'art. 395 c.p.c., effettuato rispettivamente dall'art. 106, comma 1, del codice del processo amministrativo e dall'art. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992, se fosse stata adottata la tecnica della novellazione dell'art. 395 c.p.c.». Per una ricostruzione dei precedenti tentativi compiuti dal legislatore italiano di modifica dell'art. 395 c.p.c., v. E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 220 e s., spec. 226 e ss.

<sup>31</sup> Così, S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 5; G. RAITI, *op. ult. cit.*

<sup>32</sup> Sempre, S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 5.

due condizioni: l'accertamento da parte della Corte europea di una violazione che abbia pregiudicato un diritto di stato della persona; l'inidoneità dell'equa indennità eventualmente accordata alla Corte ai sensi dell'articolo 41 a compensare le conseguenze della violazione<sup>33</sup>.

Il dato testuale consente di sottolineare che le due condizioni devono sussistere al momento in cui si invoca la revocazione convenzionale, anche se è netta la distinzione fra esse sul piano degli effetti.

L'accertamento della violazione è, infatti, un dato oggettivo coincidente con la pronuncia della Corte europea che accerta la contrarietà della decisione impugnata alla Convenzione ovvero ad uno dei suoi Protocolli (art. 391-*quater*, comma 1, c.p.c.

Di qui un duplice ordine di implicazioni. In primo luogo, l'accertamento della violazione è demandato in via esclusiva alla Corte Edu, la cui dichiarazione positiva costituisce l'avveramento della condizione, insindacabile da parte della Corte di cassazione, che deve soltanto verificare se il contenuto della sentenza impugnata è stato dichiarato dalla Corte di Strasburgo contrario alla convenzione. In secondo luogo, ai fini dell'accertamento della sussistenza della violazione, non è prevista alcuna distinzione, potendo la stessa riguardare vizi di natura sia sostanziale sia processuale, a prescindere dalla gravità degli stessi<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> Così, A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 694; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 5: il quale osserva che «l'azione di fronte alla Corte europea presuppone l'esaurimento delle vie di ricorso interno (art. 35 Cedu), per cui la revocazione, di regola, colpisce i provvedimenti della Corte di cassazione, anche di rigetto, sebbene, in tale ultimo caso, il giudicato si vada a formare sulla sentenza (di appello) impugnata». Si precisa (GRAZIOSI, p. 696), inoltre, che «il nuovo rimedio è concesso indistintamente contro tutte "le decisioni passate in giudicato" e non soltanto contro le pronunce passate in giudicato in senso sostanziale, sicché, se per un verso potranno essere oggetto di revocazione ex art. 391-*quater* anche le pronunce di rigetto emesse dalla Corte di cassazione – contrariamente alla revocazione ex art. 391-ter c.p.c., che invece è proponibile nei soli casi in cui la Corte ha deciso la causa nel merito – per altro verso l'esperibilità del rimedio pare doversi estendere anche alle decisioni giudiziarie che, pur non essendo idonee ad acquisire l'autorità di cosa giudicata in senso sostanziale, si configurino comunque come decisioni di ultima istanza sulla *res controversa* e siano passate in giudicato anche solo in senso formale (si pensi, in particolare, ai molti provvedimenti che potrebbero rivelare queste caratteristiche nel campo della giurisdizione volontaria ed in specie in quello del diritto processuale di famiglia)»; in punto, anche E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 484.

<sup>34</sup> S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 6. Raiti, p. 175 e ss.; G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 175, il quale osserva che «un tema che, presupposta la perimetrazione oggettiva del nuovo istituto, la disciplina vigente ha proposto agli interpreti, sul piano – ancora – della sua materiale portata applicativa, è quello dell'incerta estensione della nuova revocazione a violazioni determinatesi, pur sempre nell'ambito di procedimenti nazionali vertenti su diritti di stato della persona, ma non immediatamente a carico del relativo interesse sostanziale, bensì in rapporto ai canoni convenzionali dell'"equo processo", a mente dell'art. 6 conv. eur. dir. uomo».

Al contrario, la seconda condizione – l'inidoneità dell'equa indennità accordata dalla Corte Edu – può intendersi avverata soltanto a seguito del giudizio emesso in tal senso dalla Corte di cassazione chiamata a pronunciarsi sulla domanda di revocazione prevista dall'art. 391-*quater* cod. proc. civ.

In altri termini, mentre il giudizio della Corte di Cassazione riguardo all'accertamento della violazione consiste in una mera operazione di verifica della sussistenza di un dato oggettivo (la dichiarazione di contrarietà della sentenza alla CEDU), il giudizio della Corte di Cassazione sulla inidoneità dell'equa indennità si traduce in una valutazione critica in ordine all'inidoneità o meno della misura riparatoria accordata dalla Corte EDU a soddisfare il concreto interesse della parte lesa dalla violazione accertata.

La conclusione ora esposta è, del resto, coerente con la prospettiva prettamente riparatoria con cui è concepito il rimedio in esame. L'esperibilità della revocazione convenzionale è, infatti, subordinata alla circostanza che «l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non [sia] idonea a compensare le conseguenze della violazione». La condizione in esame attua il criterio direttivo contenuto nella legge delega, volto a subordinare la revocazione convenzionale all'insufficienza della tutela per equivalente, evitando, al contempo, una duplicazione dei ristori.

Al riguardo può piuttosto osservarsi che la formulazione testuale della disposizione può prestarsi a una lettura potenzialmente equivoca dell'art. 41 CEDU, nel senso di lasciare intendere che nel sistema della convenzione la corresponsione di un'equa soddisfazione in luogo del rimedio restitutorio rappresenti la regola e non già l'eccezione. Per le ragioni già illustrate, si deve però ribadire che a seguito dell'accertamento di una violazione dei diritti umani tutelati dalla CEDU, lo Stato «soccombente» è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per rimuovere le conseguenze dell'illecito e, solo in via residuale, l'art. 41 CEDU prevede che alla parte lesa possa essere accordata una compensazione pecuniaria, ogni qual volta il diritto interno di tale Stato non permetta la riparazione.

Ciò premesso ci si può domandare se prevedendo la previa verifica della non idoneità della tutela per equivalente a compensare le conseguenze dell'illecito, il legislatore italiano abbia invertito i termini della questione<sup>35</sup>.

Al fine di dare risposta al quesito pare sufficiente considerare che la Corte di cassazione, dovendo concorrere entrambe le condizioni indicate, nella fase rescindente deve compiere un duplice controllo, verificando se il diritto violato sia un diritto di stato della persona e se la Corte europea abbia attribuito al ricorrente un equo indennizzo e se, qualora questo sia stato disposto, se sia idoneo a compensare le conseguenze della violazione.

Pertanto, da un lato, l'avvenuta attribuzione di un indennizzo da parte della Corte di Strasburgo non è di per sé sufficiente ad escludere la revocazione (è

<sup>35</sup> M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 947.

consentito, cioè, il cumulo dei rimedi, nella misura in cui l'equa soddisfazione non sia pienamente soddisfattiva, sul presupposto che la parte lesa ha diritto alla rimozione di tutti gli effetti pregiudizievoli; peraltro è evitata anche la duplicazione dei ristori, come richiesto dalla legge delega, posto che la revocazione è sì compatibile con l'equo indennizzo, ma solo se questo non è idoneo a ristorare del tutto le conseguenze dannose della violazione); dall'altro lato, il legislatore, consapevole della funzione meramente indennitaria dell'equa soddisfazione, attribuisce alla Corte di cassazione il delicato compito di valutare se le conseguenze della violazione possano considerarsi oppure no integralmente rimosse e riparate in forza di quanto disposto dalla Corte europea (tale giudizio, spesso, è già compiuto da quest'ultima Corte, la quale indica allo Stato le iniziative che debbono essere assunte per eliminare totalmente le conseguenze della violazione).

Infine, il motivo di revocazione introdotto all'art. 391-*quater* c. p.c. sembra scontare le medesime criticità già evidenziate dalla dottrina con riguardo all'orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale. Esso, cioè, pare concepire la revocazione della sentenza civile in un'ottica esclusivamente riparatoria, senza preoccuparsi dell'eventualità in cui la riapertura del procedimento potrebbe essere funzionale non tanto (o non soltanto) alla rimozione delle conseguenze negative dell'illecito, quanto piuttosto alla cessazione dello stesso. Come si è detto, invece, in tali ipotesi la rimozione del giudicato potrebbe rendersi necessaria al fine di adempiere agli obblighi che, in base al diritto internazionale consuetudinario, sorgono in capo allo Stato responsabile di un illecito internazionale e, dunque, anche al di fuori dei casi in cui la violazione della CEDU abbia pregiudicato un diritto di stato della persona e pur in presenza di diritti acquisiti da terzi di buona fede<sup>36</sup>.

##### 5. La revocazione del giudicato e la nozione di diritti di stato delle persone

Le maggiori criticità sono quelle derivanti dall'interpretazione dell'art. 391 *quater* nella parte in cui individua nella violazione di un diritto di stato della persona il presupposto della revocazione in oggetto<sup>37</sup>. Sotto questo profilo

<sup>36</sup> M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 951.

<sup>37</sup> In punto è stato sottolineato che il motivo di revocazione straordinaria introdotto dal legislatore delegato «è ciò che resta del più ampio testo che era stato elaborato nei lavori preparatori» ove «si prevedeva che la revocazione potesse essere proposta anche nel caso in cui, a prescindere dalla tipologia di diritto sostanziale *sub judice*, la violazione riscontrata dalla Corte europea avesse pregiudicato "in modo decisivo" il diritto di difesa della parte ricorrente a Strasburgo» (in questo senso, E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 479, spec., p. 481, per la quale sarebbe stato preferibile recepire il testo dei lavori preparatori). In punto, nella Relazione illustrativa al decreto legislativo si precisa, inoltre, che il riferimento ai diritti di stato della persona trova spiegazione nel fatto

possono prospettarsi, infatti, non poche difficoltà nel definire con esattezza i diritti di stato della persona e il relativo contenuto<sup>38</sup>.

Una conclusione condivisibile è nel senso che tali diritti, proprio perché attinenti allo stato della persona, siano necessariamente soltanto i diritti a carattere non patrimoniale<sup>39</sup>.

Resta incerto, invece, sul piano applicativo, l'ambito della tutela riservato al nuovo rimedio revocatorio, essendo legittimo domandarsi – a fronte del dato letterale della norma – se la lesione di un qualsiasi diritto non patrimoniale protetto dalla convenzione legittimi il ricorso al nuovo rimedio revocatorio ovvero se lo stesso sia riservato soltanto ai diritti di stato della persona intesi in senso tecnico e, quindi, costituenti una più circoscritta categoria del più ampio *genus* di diritti (personali) non patrimoniali, con la conseguenza che il requisito di ammissibilità in esame andrebbe interpretato in modo ancora più restrittivo<sup>40</sup>.

che per tali diritti il rimedio risarcitorio «è tendenzialmente inidoneo a rimuovere le conseguenze della violazione convenzionale» nonché «si rivela non del tutto satisfattivo» (in punto A. MONDINI, *La nuova, limitata, ipotesi di revocazione straordinaria di decisioni contrarie alla CEDU*, in *Judicium*, 17 gennaio 2023, p. 1, nt. 3).

<sup>38</sup> A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 694; S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 7, pare non avere dubbi, solo stato delle persone; G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 172, il quale parla di una categoria dagli "incerti confini".

<sup>39</sup> In questo senso, A. GRAZIOSI, *Le nuove norme sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, cit., p. 694; MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., p. 3; G. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 3; E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 223; M. GRASSI, *Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, cit., p. 946; A. MONDINI, *La nuova, limitata, ipotesi di revocazione straordinaria di decisioni contrarie alla CEDU*, cit., p. 2, il quale osserva «restano escluse le decisioni violative di diritti patrimoniali quantunque le violazioni non siano state interamente risarcite per equivalente dalla Corte di Strasburgo (come può accadere anche per difficoltà di quest'ultima di stimare in modo compiuto le conseguenze della violazione accertata), le violazioni di diritti processuali (diritto di accesso al giudice, diritto al contraddittorio, diritto al giusto processo riconducibili all'art.6 della Convenzione), le violazioni di diritti personalissimi dato che questi ultimi spettano alla persona in quanto individuo e non in quanto parte di una *societas*». Segnala profili di illegittimità costituzionale della norma, G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 173 e ss., in quanto «Al di là dell'ambigua portata della categoria dei diritti tutelabili con il nuovo strumento revocatorio, la scelta del legislatore delegato» lascia «emergere profili di illegittimità in relazione al vincolo di delega».

<sup>40</sup> In punto, G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 172. Anche il CSM, nel parere pronunciato il 21 settembre 2022 (sul disegno di legge governativo n. 1662/2020 e sullo schema di decreto legislativo di riforma del processo civile, reperibile su [www.csm.it/web/csm-internet/-/parere-sul-disegno-di-legge-governativo-n-1662-2020-di-riforma-del-processo-civile](http://www.csm.it/web/csm-internet/-/parere-sul-disegno-di-legge-governativo-n-1662-2020-di-riforma-del-processo-civile), p. 31e s.) segnalava l'uso di un'espressione dal significato «non sufficientemente univoco e determinato, tale da poter essere propriamente utilizzata in una disposizione del codice di rito». Analoghe perplessità manifestano E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà*, cit., 480 s., e A. GRAZIOSI, *Le nuove norme*

A favore di una interpretazione restrittiva si sottolinea che la norma, non fa riferimento ai diritti *della persona* bensì ai diritti *di stato della persona*<sup>41</sup>. Di qui l'implicazione in termini applicativi, per cui qualora la violazione della Convenzione dei diritti dell'uomo sia caduta, ad esempio, su controversie relative alla filiazione oppure all'adozione o, ancora, alla cittadinanza, alla rettificazione degli atti di stato civile o ad altre ipotesi simili, il contenzioso sarebbe riconducibile nell'ambito dei *diritti di stato della persona*, e quindi legittimerebbe la richiesta di revocazione della sentenza<sup>42</sup>. Nel caso opposto, qualora si tratti di controversie aventi ad oggetto diritti riferibili alla persona in quanto tale, come, ad esempio, può avvenire nei rapporti riconducibili al mondo del lavoro, ovvero in materia di diritto al nome, all'immagine e ipotesi assimilabili, si verserebbe in fattispecie estranee al campo dei diritti di *status*, e quindi la violazione della Convenzione relativamente a quei diritti non consentirebbe il ricorso al rimedio ex all'art. 391 *quater* c.p.c. e non renderebbe esperibile la revocazione<sup>43</sup>.

Ne' pare possibile, come sottolineato da alcuni, «proporre una lettura interpretativa del n. 1 dell'art. 391 *quater* c.p.c. nel senso di ricomprendere nell'espressione *diritto di stato della persona* semplicemente ogni diritto della persona, poiché una simile esegesi si porrebbe in chiaro contrasto con il tenore letterale della norma, e quindi in totale difformità della regola im-

*sul giudizio di cassazione e sulla revocazione*, in *Riv. dir. proc.* 2023, 667 ss.; parimenti critico verso l'uso della formula «non tecnicamente perfetta» anche S. MENCHINI, *Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU*, cit., 6 s., il quale ritiene «la volontà della legge» tuttavia «inequivoca: oggetto del giudicato (interno) anticonvenzionale deve essere uno stato della persona (di famiglia, quale il matrimonio, la filiazione, l'unione civile, ovvero di cittadinanza)»; perplessità non diverse sono segnalate anche nella dottrina francese rispetto a un testo normativo pressoché identico, sul punto, a quello italiano (così G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato della persona*, cit, p. 7, cui si rinvia anche per i riferimenti alla nozione di «stato delle persone» inteso come «*une notion a contenu variable*»).

<sup>41</sup> G. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c.c per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*, cit., p. 3.

<sup>42</sup> In punto, G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 171, a proposito della possibilità di estendere la nuova figura di revocazione nei confronti di giudicati vertenti su interessi sostanziali, ancorché particolari [quali ad es. quelli pertinenti alla giurisdizione militare, stante che l'art. 1940, comma 3°, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. codice dell'ordinamento militare) assegna testualmente «al giudice ordinario in sede civile» le domande di tutela riferite: a) a «questioni di cittadinanza, di domicilio e di età»; o b) a «diritti civili o di filiazione, fatto riferimento ai soggetti sottoposti all'obbligo di leva per le ipotesi di ripristino del medesimo»]. A. MONDINI, *La nuova, limitata, ipotesi di revocazione straordinaria di decisioni contrarie alla CEDU*, cit, p. 2) ritiene l'espressione «diritti di stato della persona», a stretto rigore «vuota data la mancanza dell'indicazione dello stato di riferimento, di certo non riferibile ai diritti di stato di cittadino giacché il contenzioso afferisce alla giurisdizione amministrativa e le sentenze amministrative non sono revocabili ai sensi del nuovo art. 391 *quater*».

<sup>43</sup> G. SCARSELLI, *Note sulla nuova revocazione di cui all'art. 391 quater c.p.c. per contrarietà del giudicato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p.1.

posta dall'art. 12 delle preleggi, secondo la quale alla norma: «non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole»<sup>44</sup>.

Ciò precisato, peraltro, non può non tenersi conto del fatto che proprio l'ambiguità della locuzione “diritti di stato delle persone” ne suggerisca un'interpretazione secondo le categorie di diritto sostanziale tradizionali e della loro evoluzione nel tempo (o nella modernità)<sup>45</sup>.

In questa prospettiva appare, pertanto, condivisibile un'interpretazione della norma comprensiva non soltanto dei diritti riconducibili, innanzitutto, allo *status personae e familiae* e in via estensiva, anche allo *status civitatis* (delineato dalla Corte dei diritti dell'uomo con riferimento alle nozioni di rifugiato, migrante e detenuto)<sup>46</sup>.

Alla luce delle osservazioni esposte può conclusivamente ritenersi che il nuovo art. 391 *quater* c.p.c. avrà comunque portata applicativa piuttosto limitata. Al di là della formulazione più o meno esatta della locuzione legislativa e del riferimento testuale al pregiudizio non pare, infatti, possa dubitarsi che oggetto del giudicato (interno) anticonvenzionale debba essere uno “stato della persona” (quale richiamato nell'art. 70, comma 1, n. 3, c.p.c., laddove è previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nelle “cause che riguardano lo stato e la capacità della persona”)<sup>47</sup>.

Pertanto, il rimedio della revocazione convenzionale deve intendersi ammesso in presenza non di ogni diritto a contenuto non patrimoniale ancorché si

<sup>44</sup> G. SCARSELLI, *op. ult. cit.*, p. 1.

<sup>45</sup> G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato della persona*, cit., p. 10; G. FREZZA, “Diritti di stato della persona”, trascrizione della domanda di revocazione ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis e inapplicabilità della relativa disciplina, in *Judicium*, 28 aprile 2023, p. 5, osserva che l'espressione «diritti di stato delle persone» è «ambigua, ragionando ovviamente con le categorie di diritto sostanziale».

<sup>46</sup> G. FREZZA, “Diritti di stato della persona”, trascrizione della domanda di revocazione ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis e inapplicabilità della relativa disciplina, cit., p. 6; G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato della persona*, cit., p. 10, i quali osservano che «tuttavia, la nozione potrà comprendere i diritti di stato di “altro familiare” di cui all'art. 3, della direttiva 2004/3845 nella quale rientra, secondo la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo il minorente in Kafala presso cittadini dell'Unione i quali si fanno carico del mantenimento, dell'istruzione e della protezione, in forza di un impegno assunto sulla base del diritto del Paese d'origine del minore». In punto gli AA. richiamano la sentenza della Corte di giustizia (26 marzo 2021, C-129/18, CGUE, SM c. Entry Clearance Officer, UK Visa Section), in particolare la parte della sentenza nella quale la Corte afferma che l'obiettivo della direttiva consiste nel «preservare l'unità della famiglia in senso più ampio», «agevolando l'ingresso e il soggiorno delle persone che presentano vincoli familiari stretti e stabili con un cittadino dell'Unione in ragione di circostanze di fatto specifiche, quali una dipendenza economica, un'appartenenza al nucleo familiare o gravi motivi di salute».

<sup>47</sup> G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato della persona*, cit., p. 6 e ss. spec. p. 9.

tratti di diritto protetto dalla convenzione, ma soltanto per la specifica categoria di diritti di questo tipo, ossia riferibile a “uno stato personale”<sup>48</sup>.

Il legislatore ha identificato negli stati della persona il nucleo dei diritti fondamentali dell'uomo, meritevoli della tutela in forma specifica; l'interpretazione di questo concetto deve essere rigorosa, considerato che il rimedio revocatorio, per la legge, ha carattere di eccezione rispetto alla tutela per equivalente.

Conclusione questa che non deve ritenersi, peraltro, preclusiva di interpretazione, più che di segno opposto, diretta a estendere l'ambito di applicazione della revocazione ad altre ipotesi in cui sia configurabile una lesione del diritto di stato delle persone. Tale espressione dovrebbe, infatti, coincidere con quella di diritti non patrimoniali inerenti allo stato di persona, «non avendo alcun senso restringere la portata soltanto agli status in senso tecnico (filiazione; matrimonio; unione civile, cittadinanza e così di seguito)»<sup>49</sup>.

### 5. *Segue: e la tutela del rapporto di filiazione*

Nella prospettiva ora tracciata può dirsi che, a prescindere dalla difficoltà di attribuire all'espressione «diritti di stato delle persone» un significato “sufficientemente univoco e determinato”<sup>50</sup>, l'esperienza giurisprudenziale di altri paesi (in particolare quella francese), pur nella sua limitata casistica, porti a condividere – con specifico riguardo alle controversie in materia di filiazione,

<sup>48</sup> MONDINI, *La nuova, limitata, ipotesi di revocazione straordinaria di decisioni contrarie alla CEDU*, cit., p. 2; in punto, cfr. E. D'ALESSANDRO, *Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 482.

<sup>49</sup> In punto è stato osservato (G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 172 e s.), che, secondo questa interpretazione, non si potrà escludere, ad es. che il soggetto che è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con sentenza censurata dalla Corte EDU possa utilizzare la revocazione. In via generale si è osservato (G. RAITI, *op. ult. cit.*) che sarà l'art. 8 della Cedu «a fornire il *medium* normativo più frequente la cui violazione risulti da giudicato revocando, ma non può escludersi che diritti di stato risultino violati per il tramite di riconosciuti vulnera ad altri diritti fondamentali (quale il diritto «al matrimonio», ad esempio, tutelato dall'art. 12)». Conclusione che si giustifica sul presupposto che l'estensione dell'ambito applicativo ad ogni diritto della personalità che, come i diritti “di stato”, non sono passibili per loro natura di adeguata tutela in forme schiettamente patrimoniali soddisferebbe anche il «rispetto del criterio di uguaglianza sostanziale, presupposta, quale ratio della disciplina, quella – dichiarata dal Governo – di voler riservare lo strumento alla tutela di posizioni di regola, appunto, non passibili di compiuta riparazione per via meramente pecuniaria». In senso conforme, A. CARRATTA, *Le riforme del processo civile*, Torino 2023, 128, che in caso di interpretazione restrittiva dell'espressione «diritto di stato della persona» parla di «disparità di trattamento processuale di situazioni sostanziali identiche» che «difficilmente sarebbe in grado di superare il vaglio di costituzionalità»; A. FABBI, *Art. 391quater Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., 289, per il la scelta restrittiva del Governo «può prestarsi a qualche remora in punto di [...] una non limpida ragionevolezza, e della diffusa contraddittorietà».

<sup>50</sup> In punto si rinvia al parere del CSM richiamato alla nt. 40.

e, in particolare, quelle relative alla tutela dello *status* di figlio nato da gestazione per altri, attesa la peculiare incidenza del loro esito sullo *status* di figlio e non solo dei genitori – l'orientamento favorevole alla riconducibilità di tali controversie e di quelle ad esse assimilabili nell'ambito di applicazione dell'istituto della revocazione per contrarietà alla Convenzione<sup>51</sup>.

A conforto di tale conclusione è sufficiente richiamare, in questa sede, il precedente della Corte europea nel quale viene censurata per violazione dell'art. 8 CEDU la sentenza (dell'autorità francese) che aveva impedito il riconoscimento del rapporto di filiazione dei bambini nati da gestazione per altri nei confronti del padre biologico<sup>52</sup>. La Corte EDU ha statuito che il rifiuto delle autorità nazionali (in ipotesi l'autorità francese) di trascrivere negli atti dello stato civile minori nati [in India] a seguito di accordi di maternità surrogata non viola il diritto alla vita familiare dei ricorrenti (padri biologici), bensì il diritto alla vita privata dei minori, per i quali tale diritto si sostanzia nella trascrizione della filiazione biologica<sup>53</sup>.

Sempre in materia di filiazione, è opportuno ricordare che, di recente, anche l'Italia è stata condannata per la violazione dell'art. 8 della CEDU. Più precisamente, la Corte di Strasburgo ha affermato che l'art. 8 CEDU «richiede

<sup>51</sup> In punto, G. RAITI, *La revocazione dei giudicati civili per contrarietà alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 171, nt. 13 e ss., osserva che per via della limitata portata materiale di applicazione dell'istituto, in Francia il riesame dei giudicati civili per contrarietà accertata alla CEDU ha avuto sparute applicazioni (e solo a partire dal 2018); G. CHIAPPETTA, G. CARUSO, *La revocazione delle sentenze civili per condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di stato della persona*, cit., p. 8 e ss. In punto, anche per una comparazione con altri ordinamenti, cfr. E. D'ALESSANDRO, *Revocazione della sentenza e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, cit., p. 217, nt. 1; M. GRADI, *Il contrasto pratico di giudicati*, Bari, 2020, p.181 e ss.

<sup>52</sup> Cfr. Corte EDU 26 giugno 2014, n. 65192/11, *Mennesson/Francia*. Le questioni sottoposte al giudizio della Corte riguardavano il rifiuto di attribuire riconoscimento legale in Francia ai rapporti genitoriali che erano stati legalmente stabiliti negli Stati Uniti tra minori nati da maternità surrogata e le coppie che si erano sottoposte a tale trattamento. Nel 2000, la madre surrogata ha dato alla luce due bambine. In forza di una sentenza della Corte Suprema della California, la genitorialità dei nascituri della madre surrogata veniva riconosciuta in capo ai coniugi francesi (sigg.ri Mennesson) che venivano indicati nei certificati di nascita delle gemelle come genitori delle bambine. A fronte del divieto della Corte di Cassazione francese di trascrivere gli atti di nascita stranieri dei figli nei registri dello stato civile francese, i coniugi Mennesson hanno quindi presentato ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, invocando una violazione dei loro diritti fondamentali. Successivamente, sostanzialmente la medesima questione, in materia di diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), riguardante la trascrizione negli atti dello stato civile di un minore nato all'estero (in India) con maternità surrogata veniva decisa dalla Corte EDU 21/07/2016, n. 9063/14 e n. 10410/14, *Foulon et Bouwet/Francia*.

<sup>53</sup> Più di recente, cfr. la sentenza (corte EDU, 6 dicembre 2022, 25212/21, *K.K. and Othes/Denmark*) con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che il rifiuto delle autorità danesi di riconoscere come madre adottiva la madre intenzionale di due gemelli nati tramite maternità surrogata violava il diritto al rispetto della vita privata dei due bambini (in punto, cfr. M. CAIELLI, *La Corte EDU torna sulla maternità surrogata e conferma la sua giurisprudenza in materia: no news good news?*, in *DPCE online*, DOI: <https://doi.org/10.57660/dpceonline.2023.1859>).

che il diritto interno offra una possibilità di riconoscimento del legame tra un minore nato da una GPA praticata all'estero e il padre intenzionale quando quest'ultimo è il padre biologico»<sup>54</sup>.

## 6. Considerazioni conclusive

In conformità alle linee interpretative qui richiamate si è da ultimo pronunciata la Suprema Corte italiana, che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto in seguito all'accertata contrarietà alla CEDU di una sentenza resa dalla Corte italiana in materia di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) derivanti dalla perdita di un rapporto parentale<sup>55</sup>.

A giudizio della Corte «l'oggetto della tutela revocatoria [sono] esclusivamente le violazioni che abbiano pregiudicato il diritto al riconoscimento di un determinato *status* personale, cioè si siano risolte nella negazione totale o parziale di esso o anche nel tardivo riconoscimento dello *status* alla persona con una compressione insuscettibile di riparazione solo per equivalente». Ai fini della concessione del rimedio della revocazione «una cosa è, infatti, il pregiudizio incidente direttamente sul diritto al riconoscimento di uno *status*, soggettivo personale, al pregiudizio, cioè, che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno *status* al quale si abbia diritto (ad es. lo *status*

<sup>54</sup> Corte EDU, 23 agosto 2023, n. 47196/21. Con sentenza 31 agosto 2023 (ricorso n. 47196/21), la Corte europea dei diritti umani ha accertato la sussistenza di una violazione del diritto al rispetto della vita privata di una minore nata da maternità surrogata altruistica, a seguito del mancato riconoscimento da parte delle autorità italiane del legame di filiazione con il padre biologico, stabilito da un atto di nascita ucraino. Secondo la Corte, invece, non integra una violazione dello stesso art. 8 della CEDU alla mancata trascrizione del legame tra la minore e la madre d'intenzione, essendo in tal caso possibile il ricorso all'adozione in casi particolari per il riconoscimento giuridico di tale rapporto.

<sup>55</sup> Così Cass. 17 marzo 2025, n. 7128, per la quale «La nuova ipotesi di “revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo”, prevista dall'art. 391-*quater* c.p.c., essendo stata introdotta in relazione alle decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, a condizione che la violazione accertata dalla Corte europea abbia pregiudicato un “diritto di stato della persona” e che l'equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione non sia idonea a compensare le conseguenze della violazione, può essere invocata esclusivamente nei casi in cui la decisione nazionale abbia avuto ad oggetto una domanda incidente direttamente sul diritto al riconoscimento o alla negazione di uno *status* soggettivo personale e, quindi, la violazione accertata dalla Corte EDU abbia arrecato un pregiudizio che si risolve nella negazione o nel tardivo riconoscimento di uno *status* personale al quale si abbia diritto ovvero nell'illegittima attribuzione di uno status personale che si neghi di possedere, in quanto situazioni soggettive non suscettibili di tutela per equivalente; di conseguenza, la revocazione è, in ogni caso, esclusa quando la stessa domanda proposta nel giudizio definito con la sentenza passata in giudicato di cui si invoca la revocazione abbia avuto ad oggetto già essa stessa una tutela meramente risarcitoria o, comunque, per equivalente, e ciò anche se il diritto oggetto della sentenza sia un diritto fondamentale della persona, ma non di stato».

di figlio) ovvero nell'illegittima attribuzione di uno *status* che si sia negato di possedere (ad es. lo *status* di genitore)» pregiudizio rimovibile solo con il riconoscimento effettivo dello *status* o con l'eliminazione della sua attribuzione; «altra cosa è il pregiudizio arrecato ad uno stato soggettivo personale inteso [...] come la mera titolarità di un qualsiasi altro diritto» anche se si tratta di diritti inviolabili e di natura non patrimoniale ed anche se eventualmente si tratti di un diritto che presupponga la titolarità di un determinato *status* personale: diritti la cui natura non implica necessariamente l'insuscettibilità di una tutela per equivalente e che, anzi, in taluni casi sono tutelabili solo per equivalente, in forma risarcitoria»<sup>56</sup>.

In altri termini la decisione in esame ribadisce che – ai fini della revocazione – non sono sufficienti la lesione di un diritto personalissimo ancorché di natura non patrimoniale e la sua risarcibilità, nel senso che sin quando sussiste la possibilità di risarcimento per equivalente secondo l'ordinamento nazionale applicabile non vi è spazio per la revocazione convenzionale anche in presenza di un accertamento della violazione da parte della Corte EDU. Di qui la necessità di accertare se la violazione tocchi diritti riferibili ad uno *status* personale, perché soltanto in tal caso si può ragionevolmente ritenere che il pregiudizio arrecato alla vittima sia rimovibile soltanto con il riconoscimento dello *status* ovvero l'eliminazione della sua attribuzione.

Con riferimento alle sentenze che possono essere oggetto di revocazione ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.c. appare, pertanto, condivisibile il principio enunciato dalla S.C. nel senso che tale rimedio opera nell'ipotesi di violazione di un diritto dello stato della persona e non di un diritto derivante dalla titolarità di tale *status*, come verificatosi nel caso di specie, ove la richiesta di revocazione della sentenza da parte della ricorrenti era diretta «ad ottenere una compensazione di tipo economico, per equivalente, per la perdita del rapporto parentale, mentre non era direttamente in discussione il riconoscimento dei loro *status* personali»<sup>57</sup>. In tal caso come in quelli assimilabili, infatti, «può ritenersi già, di per sé, sufficiente a concludere che il nuovo istituto non possa operare in caso di decisioni nazionali che abbiano accolto o rigettato una domanda volta essa stessa a conseguire una condanna di una somma di danaro (sia pure a titolo risarcitorio per la lesione di un diritto fondamentale, anche non patrimoniale), in quanto in tal caso viene richiesta proprio – e

<sup>56</sup> Così Cass. 17 marzo 2025, n. 7128, cit. in motivazione (n.5) nel negare la revocazione della sentenza di legittimità avente ad oggetto danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da perdita di un rapporto parentale, proprio perché diretta ad ottenere una compensazione di tipo economico per equivalente, per la perdita del rapporto parentale senza che fosse in discussione il riconoscimento dello *status* personale dei parenti della vittima).

<sup>57</sup> Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha preso atto, in ordine allo *status* personale della ricorrente, che «lo *status* [...] di figlia della vittima era pacifico; quello di convivente *more uxorio* [...] era stato negato per difetto di prova della convivenza», ma sulla questione non era stato proposto ricorso davanti alla Corte EDU (Cass., 17 marzo 2025, n. 7128, cit., in motivazione, *sub* n. 6).

soltanto – una tutela per equivalente [...] ciò che esclude in radice l’operatività della nuova ipotesi di revocazione straordinaria». Conclusione ancor più corretta alla luce dell’ulteriore rilievo per cui «la tutela per equivalente che si vorrebbe ottenere mediante la revocazione della pronuncia che l’ha negata sarebbe, allora, solo aggiuntiva a quella riconosciuta dalla CEDU e non volta a sopperire a ciò che la pronuncia della stessa non ha potuto indennizzare»<sup>58</sup>, appaiono, pertanto, condivisibili gli orientamenti interpretativi che individuano l’ambito applicativo della nuova fattispecie di revocazione alle ipotesi in cui la tutela si renda necessaria – a fronte dell’accertata contrarietà della decisione alla CEDU – per assicurare un’effettiva *restitutio in integrum*, a seguito della constatata sussistenza dei presupposti alla cui occorrenza il legislatore subordina l’ammissibilità del rimedio. In altre parole, con particolare riferimento alla materia della filiazione, ai fini dell’applicabilità della revocazione straordinaria all’interprete è consentita – una volta accertata la contrarietà della decisione alla CEDU – un’interpretazione che tenga conto dell’evoluzione dell’istituto, ma non un’interpretazione estensiva dei presupposti cui la legge subordina l’ammissibilità del rimedio.

<sup>58</sup> Sempre (Cass., 17 marzo 2025, n. 7128, cit., in motivazione (*sub* n. 6.2). Nella pronuncia in esame la Corte, in motivazione (n. 7 e ss.), ha esaminato i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 391 *quater* c.p.c., se interpretato restrittivamente, sollevati dalle ricorrenti, ritenuti peraltro «manifestamente infondati e, in parte, anche non rilevanti ai fini della decisione». La Corte, una volta escluso che in materia possano ravvisarsi dubbi di legittimità costituzionale per non esercizio della delega limitato all’applicazione del nuovo istituto esclusivamente alle violazioni della CEDU, esclude altresì che sia ipotizzabile la violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), dei diritti fondamentali dell’uomo (art. 2 Cost.) e del diritto alla difesa (art. 24 Cost.), per irragionevole disparità di trattamento fra diverse tipologie di diritti fondamentali (*ivi*, n. 7.2). Per la Corte, infatti, l’obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte EDU non richiede necessariamente la previsione del rimedio della riapertura del processo (civile), in quanto tale tipologia di rimedio, derogando al principio del giudicato e incidendo, così, sulla certezza dei rapporti giuridici è configurabile come *extrema ratio* da utilizzarsi solo quando la tutela per equivalente non è, ontologicamente, idonea a rimuovere adeguatamente le conseguenze della violazione. Per completezza va segnalato che – anche per la Corte – qualche dubbio potrebbe prospettarsi in ordine alla lesione del parametro dell’uguaglianza «se si fosse in presenza di una decisione interna su un diritto fondamentale lesiva della CEDU e per la quale la tutela per equivalente non sia soddisfacente»; al riguardo si rinvia anche alle osservazioni della dottrina richiamata *supra* alla nt. 47.

*Abstract* [Ita]

Oggetto del presente articolo è l'analisi della nuova ipotesi di revocazione straordinaria per contrarietà alla CEDU, introdotta dalla recente riforma del processo civile (dell'art. 391 *quater* c.p.c.). Nell'articolo sono analizzati sia le ragioni della riforma sia i presupposti applicativi dell'istituto. Con specifico riferimento a tale profilo, si pone in evidenza che le maggiori criticità sono quelle derivanti dall'interpretazione dell'art. 391 *quater* nella parte in cui individua nella violazione di un "diritto di stato della persona" il presupposto applicativo dell'istituto in esame. Il dato che emerge è che, a prescindere dalla difficoltà di attribuire all'espressione «diritti di stato delle persone» contenuta nella norma, l'ambito applicativo dell'istituto è quello delle controversie in materia di filiazione, come testimoniato anche dall'oggetto della pronuncia della Corte di Cassazione che si occupa per la prima volta della nuova ipotesi di revocazione straordinaria.

*Parole chiave:* revocazione; CEDU; *res iudicata*; diritti di stato delle persone; filiazione.

*Abstract* [Eng]

This article deals with the new case of extraordinary revision due to the contrast with the ECHR as introduced by the recent reform of civil procedure (of Article 391 *quater* of the Code of Civil Procedure). The article analyses both the reasons for the reform and the application prerequisites for the extraordinary revision. In particular, it is highlighted that the most critical issues are those arising from the interpretation of art. 391 *quater* in relation to the identification of the prerequisite of the violation of a "state right of the person". In the final analysis, a part from the difficulty in interpreting the expression 'rights of status of the person' contained in the rule, the scope of application of the provision at issue seems to be confined to the resolution of disputes concerning filiation, as epitomised also by the subject matter of the Supreme Court's judgment dealing for the first time with the new hypothesis of extraordinary revocation.

*Keywords:* revision; ECHR; *res iudicata*; rights of status of the person; filiation.